



Resoconto Verbale CDS


Il giorno 12/06/2014, alle ore 13,40 presso la Giunta Regionale della Campania, Settore Regolazione dei mercati, al Centro Direzionale di Napoli, IS A6, piano 9, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte FER di cui al codice progetto 387/165, proposto dalla società SERRALONGA ENERGIA SRL, con sede in Torino, c.f. - P. IVA - CCIAA 10399170017.

Alla riunione sono stati invitati gli Enti di cui alla nota del 22/5/2014, prot. reg. 352797, e risultano presenti, come dichiaratisi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/00 e smi, con la sottoscrizione del presente atto, i sottoscrittori a margine delle seguenti tabelle

REGIONE CAMPANIA	Rappresentante	Firma
UOD Energia e carburanti	Fortunato Polizio	

SOGGETTO PROPONENTE	Rappresentante	Firma
SERRALONGA ENERGIA SRL	De Vizia Carmine	

CONTROINTERESSATI	Rappresentante	Firma
Sole Wind	Fortunato Marcello	

ENTE	Rappresentante	Firma
Aeronautica militare		
ANAS		
ARPAC		
ASL		
Autorità di Bacino Puglia		
Autorità di Bacino Liri ...		
Comando provinciale VVFF		
Comune di Lacedonia		
Comune di Bisaccia		
Comune di Aquilonia		
Comunità montana		
Enac		
Enav		
Maridipart		
Ministero dei Beni Culturali		
Ministero dei Trasporti USTIF		
Ministero MISE		
Provincia		
RFC		
DG 5206 UOD 09 prodotti agricoli e zootecnici		
DG 5206 UOD 07 usi civici		
DG 5206 UOD 15 servizi prov		
DG 5309 UOD 03 Pianificazione aree protette		
DG 5308 UOD 08 genio civile		
DG 5309 UOD 07 cave e torbiere		
DG 5205 UOD 07 VIA	Brancaccio Simona	
TERNA		

L'amministrazione precedente evidenzia che la presente riunione della conferenza di servizi discende dalla sentenza del TAR Campania 1404/2014. Nonostante diffida del proponente a chiudere il procedimento direttamente con provvedimento espresso senza conferenza di servizi, in cui sono sollevate questioni in diritto di sicuro rilievo, l'amministrazione precedente ha richiesto parere legale all'avvocatura (che si allega al presente) che si è espressa con nota 334951/14 (allegata agli atti) sulla necessità di prevedere il passaggio per la conferenza di servizi. L'amministrazione precedente ha quindi assunto la determinazione di convocazione della presente conferenza sulla scorta di quanto premesso. Ovviamente nell'ambito della presente conferenza le motivazioni della sentenza TAR portano a ritenere che debba essere applicato lo schema dell'art. 14 ter e quater della L. 241/90 e smi anche per il parere ambientale che sarà espresso in questa sede.

L'amministrazione precedente evidenzia che in precedente conferenza, relativa al procedimento indicato con cod prot 500/087, l'autorità competente al VIA si è espressa nel seguente modo: "Considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della legge n. 241/1990, ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa, e che, pertanto, la Regione deve essere considerata come un'unica amministrazione, non riscontrandosi una soggettività giuridica distinta per ciascuna delle sue strutture organizzative, ne discende che la posizione della Regione Campania nella conferenza deve essere espressa da un unico rappresentante, quale risultato di sintesi della ponderazione interna dei vari profili di interesse coinvolti, tutto ciò essendo coerente con le finalità di semplificazione e concentrazione dei procedimenti amministrativi perseguite con lo strumento della conferenza di servizi, eluse se la rappresentanza di ciascuna amministrazione è frammentata: con il rischio, da un lato, che la sua manifestazione di volontà non sia univocamente individuabile e, dall'altro, che sia alterata l'espressione dell'indirizzo maggioritario nell'ambito della conferenza a causa della pluralità di voti espressi a nome di una stessa amministrazione. Il rappresentante della Regione Campania legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione regionale in sede della presente Conferenza è il dirigente dell'UOD Energia."

L'amministrazione precedente, atteso che le questioni sollevate dall'autorità competente alla VIA hanno una natura interpretativa delle disposizioni di legge che potrebbero determinare effetti su tutti i procedimenti in corso, rimetterà la presente determinazione ai vertici amministrativi per le necessarie istruzioni se nessuna obiezione è mossa dai componenti della presente cds.

L'Autorità competente alla Via, ritiene che l'unico legittimato ad esprimersi sulla posizione precedente sia l'Autorità precedente. L'avv. Simona Brancaccio, dirigente della UOD 7 (D.G. 05) istituzionalmente competente, tra l'altro, alle valutazioni ambientali dei progetti sottoposti alla procedura V.I.A. partecipa alla Conferenza in relazione al progetto presentato dalla Soc. Serralonga ENERGIA per la realizzazione del progetto **"Impianto eolico da 82,3 Mw nel comune di Lacedonia (AV) alle località Serralonga-Mezzana-Capitolino"**. **Si precisa che tale progetto, nella versione sottoposta a VIA, non comprendeva le opere di rete, localizzandosi lo stesso esclusivamente nel territorio del comune di Lacedonia e non anche nei comuni di Aquilonia e Bisaccia.**

L'avv. Brancaccio evidenzia di aver provveduto al rinnovo del procedimento istruttorio della Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del predetto progetto in esecuzione della nota sentenza n° 1404/2014 pronunciata dalla 7° sezione del TAR Campania di Napoli (su ricorso della predetta Società Serralonga ENERGIA) con la quale tra gli altri è stato annullato il D.D. 131 del 10/04/2013 recante parere V.I.A. negativo espresso precedentemente sul ripetuto progetto.

L'avv. Brancaccio nel rimarcare che il procedimento de quo è stato istruito ex novo, a seguito della nota prot. 334951 del 15/05/2014 dell'Avvocatura regionale e anche a seguito della convocazione della CdS prima in data 11/06/2014 e poi in data odierna - in esecuzione dell'anzidetta sentenza e seguendo il dictum del G.A. nonchè in armonia alle disposizioni normative in materia pure richiamate nella pronuncia stessa - evidenzia altresì che avverso la citata sentenza è stato proposto e pende appello innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla Regione Campania.

L'avv. Brancaccio pone agli atti della Conferenza la nota prot. 399713 del 11/06/2014 con la quale si comunicano all'UOD Energia e al proponente le risultanze dell'istruttoria svolta della Commissione VIA - VI - VAS di cui al Disciplinare organizzativo approvato con DGR n. 406/2011 e ss.mm.ii.

L'avv. Brancaccio evidenzia inoltre che non si è provveduto ad emanare il provvedimento espresso di VIA solo ed esclusivamente in ossequio al dictum della predetta sentenza n. 1404/2014. Sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria di cui alla nota prot. 399713 del 11/06/2014 l'avv. Brancaccio comunica che il parere di VIA per l'impianto della Serralonga Energia è non favorevole per le motivazioni contenute nella citata nota prot. 399713 del 11/06/2014.

Il proponente evidenzia che il parere dell'autorità competente in materia di VIA va contro il dictum della sentenza e si tratta di reiterazione di atteggiamenti già sanzionati. Il parere reso riprende motivazioni di diniego già annullate dal TAR ed in violazione del principio del dissenso costruttivo. Quindi è inammissibile ed equivale a silenzio. Si chiede la chiusura favorevole della cds sulla base dei pareri prevalenti favorevoli. Il proponente ribadisce che la stessa convocazione della conferenza è in violazione ed elusione della sentenza TAR richiamata. La partecipazione del proponente alla odierna seduta non può intendersi acquiescenza alla decisione di riapertura della cds ma è diretta ad evitare l'archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica essendo invece volontà della società proponente di pervenire al più presto al definitivo rilascio dell'autorizzazione unica a suo tempo richiesta. Come già più volte rappresentato all'amministrazione procedente la riconvocazione per il 12/6/2014 della cds già chiusa il 12/4/2013 con l'acquisizione della prevalenza dei pareri favorevoli è illegittima in quanto viola la citata sentenza che ha imposto alla regione di fare applicazione dell'art. 14 ter, comma 6 bis della L. 241/90 e smi, a fini di accelerazione e semplificazione ribadendo quanto già stabilito nell'ordinanza cautelare n° 433/13 secondo cui il procedimento doveva essere concluso nel termine inderogabile del 10/5/2013. La finalità di tali statuizioni del TAR è quella di recuperare i ritardi accumulati a causa del settore VIA secondo principi di massima semplificazione, concentrazione, silenzio assenso anche in materia ambientale, rispetto rigoroso dei termini perentori previsti dall'art. 12 del Dlgs 387/03 e soprattutto secondo il meccanismo procedimentale previsto dall'art. 14 ter comma 6 bis della L. 241/90. Tale disposizione prevede infatti che scaduti, come nel caso di specie, i termini di sospensione della cds per l'acquisizione del parere Via al di fuori di essa, e scaduti anche i termini per l'espressione del VIA in cds e per la conclusione della stessa, l'autorità procedente "in ogni caso adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione" (e quindi senza necessità di riapertura della cds). Va infine ribadito anche che la riconvocazione della presente cds è particolarmente lesiva degli interessi del proponente poiché le impedisce di presentare al GSE entro il previsto termine del 26/6/2014 domanda di partecipazione all'ultima asta per l'assegnazione degli incentivi alle rinnovabili.

Il proponente contesta la mancata trasmissione preventiva del parere in questa sede depositato, ciò che impedisce un effettivo tempestivo contraddittorio. Ad ogni buon conto il parere reso già ad un primo esame risulta manifestamente inammissibile sotto più profili:

1. si affermano pretese carenze progettuali di taluni elaborati, solo genericamente asserite (in particolare in relazione a progetto definitivo, relazione geologica, studio di impatto ambientale, relazione paesaggistica);
2. il parere non è stato formulato in senso costruttivo in violazione dell'art. 14 quater comma 1 della l. 241/90, come del resto comprovato per tabulas dalla paradossale affermazione contenuta al punto 8 del parere secondo cui "si suggerisce la riproposizione di un progetto che comporti una drastica eliminazione degli aerogeneratori ...";
3. la motivazione del diniego fondata su pretese generiche carenze progettuali si pone in evidente contrasto con il punto 15.1 della sentenza della cui esecuzione si tratta secondo cui "in caso di carenze informative ed istruttorie l'amministrazione procedente dovrà procedere non certamente ad un rigetto sic et simpliciter della istanza di VIA ma, piuttosto ad una loro integrazione;
4. quanto alle asserite interferenze aerodinamiche si tratta di aspetto che esula dalle competenze del parere in quanto le assunte interferenze avrebbero dovuto essere al più dedotte dal controinteressato con rituale perizia giurata come previsto dall'ordinamento regionale;
5. va precisato che contrariamente a quanto assunto nella presente cds dal rappresentante del VIA le opere di rete fanno parte del progetto presentato e oggetto di valutazione ambientale, pertanto già favorevolmente valutato dallo stesso settore VIA, e con documentazione contenuta nel cd allegato agli atti della presente conferenza, oltre che regolarmente pubblicato;

6. in relazione alle asserite carenze dei progetti le corrispondenti competenti autorità (adb della Puglia, ARPAC, SBAP e SBA) hanno espresso pareri assolutamente favorevoli e di completezza ed esaustività della documentazione presentata.

Il controinteressato essendo stato acquisito nel rispetto del modulo procedurale indicato dalla sent TAR 1404/14 il parere VIA in sede di conferenza di servizi ed essendo stato acquisito il parere in senso negativo invita l'amministrazione procedente ad adottare l'atto conclusivo del procedimento in senso negativo tenuto conto anche che trattasi di parere contrario reso in materia sensibile.

Il proponente dichiara che quanto assunto dal controinteressato contrasta con il punto 14 della citata sentenza.

Il proponente rileva che ad ulteriore motivo di illegittimità del dissenso totale e pregiudiziale in questa sede reiterato dal settore VIA va fatto riferimento al parere di senso diametralmente opposto su area parzialmente coincidente reso in favore di sole wind reso con DD 59/13 rispetto al quale non vi è alcuna motivazione in ordine al ripensamento da parte dello stesso ufficio.

Il controinteressato evidenzia che il parere reso in senso favorevole era riconducibile anche alla assoluta completezza del progetto ed al fatto che lo stesso aveva un dato dimensionale assolutamente più ridotto.

Il proponente rileva che in applicazione del dissenso costruttivo e dell'obbligo di richiedere tempestive integrazioni l'autorità competente al VIA avrebbe potuto quantomeno approvare il progetto parzialmente con riferimento all'area di interesse di Sole Wind.

L'autorità competente alla VIA precisa in ordine al rilievo mosso dal proponente relativamente alla mancanza del dissenso costruttivo che lo stesso è esplicitamente riportato al punto 8 della nota allegata. In merito all'obbligo di richiedere integrazioni, l'Autorità competente alla VIA evidenzia che nel corso della procedura di VIA sono state chieste tutte le necessarie integrazioni, per le quali il proponente ha avuto tutte le possibilità di rispondere in modo esaustivo e completo in coerenza con le disposizioni in materia di VIA di cui alla parte seconda del Dlgs 152/2006.

Il proponente chiede che la presente conferenza si chiuda positivamente alla luce dei pareri ammissibili acquisiti e della loro assoluta prevalenza.

Il controinteressato evidenzia che dal parere reso ai fini della VIA si evidenzia che gli elaborati progettuali depositati non sono in alcun modo riconducibili ad un progetto definitivo ai sensi del Dlgs 163/06. Per l'effetto, considerato che l'istanza deve ritenersi incompleta rispetto al contenuto minimo di cui all'art. 13 del DM 10/9/10 l'istanza Serralunga non può ritenersi cronologicamente antecedente a quella di Sole Wind in virtù dello specifico disposto di cui al successivo paragrafo 14.3 del DM su citato.

Il proponente ribadisce che si tratta di ancora una volta generiche affermazioni labiali, contrastate dal rilascio di pareri favorevoli da parte di tutte le autorità competenti, che evidentemente non avrebbero potuto esprimersi su elaborati così carenti come riferisce controinteressato. Quanto all'ordine cronologico è sufficiente riportarsi al chiaro contenuto della sentenza 1404/14. Il proponente si oppone quindi ad ogni ulteriore rinvio rilevando che l'istanza originaria è del 2006 e che quindi va conclusa senza ogni ulteriore indugio.

Il controinteressato evidenzia che la qualificazione di inidoneità ai fini di progetto definitivo è stata resa dalla stessa amministrazione regionale e che in ogni caso il progetto oggi riesaminato risulta depositato, in quanto sostitutivo di un precedente in data successiva a quello di Sole Wind.

Il proponente anche su tale punto richiama la sentenza 1404/14 che fa stato tra le parti.

L'amministrazione procedente:

1. atteso che:

1. prevalgono i pareri positivi assunti in cds ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 bis della L. 241/90 e smi;
2. è stato espresso parere negativo della autorità competente in materia di VIA in sede di conferenza che, per effetto della sentenza e del parere dell'avvocatura, deve considerarsi alla stregua di un parere acquisito in cds (seppur espresso in materie "sensibili") ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 della L. 241/90;
3. tale parere deve essere considerato come parere relativo ad interesse rafforzato e quindi determina il procedimento di cui all'art. 14 quater comma 3 della L. 241/90;

4. il contenuto del parere è comunque osservato dal proponente anche in punto di diritto;
5. la stessa convocazione della conferenza è contestata in punto di diritto;
6. lo stesso concetto di amministrazione precedente assume rilievo ai fini delle conclusioni di tale conferenza;
7. l'autorità competente ai fini VIA ritiene che la Regione deve essere considerata come un'unica amministrazione;

si riserva ogni ulteriore conclusione (sia nel senso di rimettere direttamente le questioni dedotte in questa sede al CdM ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 della L. 241/90 sia ogni ulteriore determinazione a valle delle determinazioni dei vertici amministrativi per le necessarie istruzioni).

L'avv. Brancaccio dichiara quanto segue.

La L. 241/1990 e ss.mm.ii. all'art. 14quater, comma 3 riporta quanto segue: *“Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione precedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri...”*.

Tale disposizione, laddove utilizza la locuzione *è rimessa* in luogo di *“può essere rimessa”*, implica l'obbligo per l'amministrazione precedente, per il superamento di un dissenso qualificato espresso a tutela di un interesse sensibile, di rimettere la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi previsti dalla richiamata norma. Si ritiene che comunque è fatta salva l'ipotesi di una decisione conforme al dissenso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della legge n. 241/1990, ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa, e che, pertanto, la Regione deve essere considerata come un'unica amministrazione, non riscontrandosi una soggettività giuridica distinta per ciascuna delle sue strutture organizzative, ne discende che la posizione della Regione Campania nella conferenza deve essere espressa da un unico rappresentante, quale risultato di sintesi della ponderazione interna dei vari profili di interesse coinvolti, tutto ciò essendo coerente con le finalità di semplificazione e concentrazione dei procedimenti amministrativi perseguite con lo strumento della conferenza di servizi, eluse se la rappresentanza di ciascuna amministrazione è frammentata: con il rischio, da un lato, che la sua manifestazione di volontà non sia univocamente individuabile e, dall'altro, che sia alterata l'espressione dell'indirizzo maggioritario nell'ambito della conferenza a causa della pluralità di voti espressi a nome di una stessa amministrazione.

Il rappresentante della Regione Campania legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione regionale in sede della presente Conferenza è il dirigente dell'UOD Energia.

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza, ai sensi dell'art.14 della L.7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle Amministrazioni presenti in copia, in formato PDF convertito direttamente dal file di scrittura a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata “agc12.sett04@pec.regione.campania.it”.

La riunione termina alle ore 15,00.

Napoli, 12/6/2014.

Carlo De Vito
Nuovo Portici
Dunque è